



BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 6
DELL'11 FEBBRAIO 2011
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 6
DEL 9 FEBBRAIO 2011

S O O 6

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 8 febbraio 2011, n. 022/Pres.

LR 41/1996, art. 21, comma 3. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di finanziamento alle Province dei programmi triennali finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

11_SO6_1_DPR_22_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 febbraio 2011, n. 022/Pres.

LR 41/1996, art. 21, comma 3. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di finanziamento alle Province dei programmi triennali finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, concernente «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 2, che prevede, fra i compiti attribuiti alle Province, la promozione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi in materia di tutela delle persone disabili;

VISTO l'articolo 21 della citata legge regionale 41/1996, come sostituito dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle Province contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi di cui al predetto articolo 5, comma 2 della legge regionale 41/1996;

ATTESO che per l'ottenimento dei contributi, per l'attuazione delle suddette iniziative sperimentali, le Province devono presentare ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del già citato articolo 21 della legge regionale 41/1996, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, un programma triennale di iniziative sperimentali e innovative, finalizzate a favorire e promuovere la tutela, l'integrazione sociale, l'autonomia, l'autodeterminazione e le pari opportunità delle persone disabili, in tutti i campi della vita sociale;

VISTO altresì che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del predetto articolo 21, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di ammissione e le modalità di finanziamento dei programmi triennali sono stabiliti con apposito regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2011, n. 147;

DECRETA

1. È emanato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di finanziamento alle Province dei programmi triennali finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate")» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_SO6_1_DPR_22_2_ALL1

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di finanziamento alle Province dei programmi triennali finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 destinatari dei finanziamenti
- art. 3 programmi triennali
- art. 4 ripartizione delle risorse
- art. 5 modalità di presentazione dei programmi triennali
- art. 6 ammissibilità al finanziamento dei programmi triennali
- art. 7 modifica dei programmi triennali
- art. 8 concessione, erogazione e rendicontazione del contributo
- art. 9 gruppo tecnico regionale
- art. 10 abrogazione
- art. 11 norma transitoria
- art. 12 entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 21, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") a favore delle Province per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili di cui all'articolo 5, comma 2, della legge medesima.
2. La sperimentazione è finalizzata a favorire e promuovere la tutela, l'integrazione sociale, l'autonomia, l'autodeterminazione e le pari opportunità delle persone disabili, in tutti i campi della vita sociale.
3. Gli obiettivi strategici e le modalità attuative della sperimentazione sono definiti, entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'avvio dei programmi triennali di cui all'articolo 3, dalla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996.

art. 2 destinatari dei finanziamenti

1. Beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono le Province.

art. 3 programmi triennali

1. Le iniziative provinciali finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi in attuazione degli obiettivi strategici definiti dalla Giunta regionale, sono inserite in un apposito programma approvato dalla Giunta provinciale.
2. I programmi provinciali di cui al comma 1 hanno durata triennale e devono contenere:

- a) il piano di attuazione con la definizione degli obiettivi, metodi, strumenti e tempi della sperimentazione provinciale;
 - b) le modalità di concertazione con i diversi soggetti pubblici, privati e del privato sociale del territorio, coinvolti nell'attività di sperimentazione;
 - c) il piano finanziario;
 - d) il sistema di monitoraggio e di verifica dello stato di attuazione del programma triennale.
3. Non sono ammissibili a finanziamento le spese d'investimento su beni mobili o immobili.

art. 4 ripartizione delle risorse

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono ripartite annualmente, per il triennio di riferimento, tra le Province secondo il seguente criterio:
 - a) il 40 per cento dello stanziamento suddiviso in base alla popolazione residente nel territorio delle singole Province;
 - b) il 35 per cento dello stanziamento suddiviso in base al numero di Ambiti del Servizio sociale dei Comuni relativi al territorio delle singole Province;
 - c) il 25 per cento dello stanziamento suddiviso in parti uguali tra le Province.

art. 5 modalità di presentazione dei programmi triennali

1. Per accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 1 le Province presentano apposita domanda corredata dal programma triennale di cui all'articolo 3, alla Direzione centrale competente, entro il 28 febbraio dell'anno di avvio dei programmi stessi.

art. 6 ammissibilità al finanziamento dei programmi triennali

1. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, i programmi di cui all'articolo 3 sono sottoposti alla verifica di compatibilità con le finalità e gli obiettivi strategici definiti dalla Giunta regionale, nonché con le modalità attuative e le procedure previste dal presente regolamento.
2. In caso di progetti non coerenti con gli obiettivi o le modalità attuative di cui al comma 1, le Province sono invitate a riformulare la programmazione triennale e a ripresentarla alla Direzione centrale competente.
3. I contributi regionali sono destinati a finanziare, nel limite della disponibilità finanziaria annuale, i programmi provinciali fino al massimo del 90 per cento del costo complessivo previsto.
4. Le Province si impegnano alla copertura della quota residua mediante risorse finanziarie proprie o attraverso altre risorse esterne, anche messe a disposizione dai soggetti coinvolti nella programmazione, o la valorizzazione dei costi del personale interno impiegato nella realizzazione del programma.
5. I programmi di cui all'articolo 3 sono approvati con Decreto del Direttore competente.

art. 7 modifica dei programmi triennali

1. Nel corso del triennio le Province possono apportare modifiche o aggiornamenti ai programmi in corso di realizzazione, previa richiesta di autorizzazione motivata alla Direzione centrale competente.

art. 8 concessione, erogazione e rendicontazione del contributo

1. Con decreto del Direttore competente viene autorizzata, nei rispettivi esercizi finanziari di competenza, la concessione dell'intero contributo spettante a ciascuna Provincia e l'erogazione dello stesso in via anticipata nella misura dell'80 per cento di quanto spettante.
2. Con il decreto di cui al comma 1 viene altresì fissato il termine per la presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativa ad ogni annualità concessa.
3. Alla rendicontazione di cui al comma 2, riferita alla prima e alla seconda annualità è allegata una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi, mentre a quella riferita alla terza annualità è allegata una relazione conclusiva riguardante tutta l'attività svolta nell'arco del triennio di programmazione.
4. A seguito della presentazione della rendicontazione di cui al comma 2 e della verifica dello stato di attuazione della programmazione prevista per le singole annualità, si procede all'approvazione della rendicontazione e alla contestuale erogazione del saldo spettante riferito ad ogni singola annualità. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore a quanto annualmente preventivato si procede alla rideterminazione del contributo annuale concesso e all'eventuale erogazione del saldo spettante o alla richiesta di restituzione dell'eccedenza erogata.

art. 9 gruppo tecnico regionale

1. Con decreto del Direttore competente è istituito un gruppo tecnico composto da rappresentanti della Direzione competente e di ciascuna Provincia con i seguenti compiti:
 - a) fornire elementi tecnici per la definizione degli obiettivi strategici della programmazione triennale;
 - b) individuare indicatori e strumenti comuni di monitoraggio per la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione e della relazione conclusiva della programmazione previste all'articolo 9 comma 3.
2. I rappresentanti al gruppo tecnico svolgono la loro attività a titolo gratuito.

art. 10 abrogazione

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2007, n. 0134 (Regolamento ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 41/96, per la disciplina delle modalità di finanziamento dei programmi finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 41/1996, definiti nei protocolli stipulati fra la Regione e le Province).

art. 11 norma transitoria

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 del presente regolamento, in sede di prima applicazione per il triennio 2011-2013 i programmi provinciali, sentita al riguardo anche la Consulta regionale delle associazioni dei disabili, dovranno essere realizzati tenuto conto dei seguenti obiettivi strategici da perseguire in relazione alle specifiche esigenze e caratteristiche territoriali:
 - a) dare continuità alla sperimentazione già avviata con la precedente programmazione triennale avente ad obiettivo strategico il superamento e prevenzione delle situazioni di ricovero delle persone disabili presso strutture residenziali, attraverso l'attivazione di interventi innovativi atti a sviluppare soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, che consentano il raggiungimento del massimo grado di autonomia, di integrazione e di inclusione sociale;
 - b) sostenere le famiglie che assistono minori e adulti con disabilità con particolare attenzione alle condizioni di maggior bisogno anche attraverso interventi di accoglienza temporanea programmata presso strutture comunitarie a carattere familiare;
 - c) realizzare un sistema di monitoraggio e raccordo tra i soggetti che gestiscono servizi di trasporto sul territorio al fine di favorire la mobilità delle persone disabili nonché di sviluppare modalità innovative di trasporto individuale e collettivo anche ampliando l'offerta con l'attivazione di progetti sperimentali in risposta a situazioni particolari e complesse;
2. Gli obiettivi dovranno essere realizzati con le seguenti modalità attuative:
 - a) progettare gli interventi di cui all'obiettivo strategico in stretto raccordo con i servizi territoriali valorizzando le risorse della comunità;
 - b) consolidare lo strumento del progetto individualizzato;
 - c) sperimentare modelli gestionali sostenibili finalizzati al miglioramento della qualità della vita della persona disabili e all'ottimizzazione dei costi.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione n. 0134/2007.

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS2®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio provveditorato e servizi generali